



GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO: FONTE DI NULLITÀ DEL CONSENSO MATRIMONIALE¹

MONS. RAYMOND L. BURKE

Introduzione

La materia canonica sul grave difetto di discrezione di giudizio come capo di nullità matrimoniale, sia dal punto di vista dottrinale che dal punto di vista giurisprudenziale, è assai difficile oggi. Nonostante che, almeno in alcune parti della Chiesa universale, questo capo di nullità, fra tutti gli altri capi di nullità, sia di gran lunga il più adoperato, la realtà di psicopatologia e il suo effetto sull'atto del consenso matrimoniale richiede dai giudici ecclesiastici e da tutti gli operatori dei tribunali ecclesiastici non soltanto una scienza canonica ben fondata e sviluppata ma anche, per il trattamento del singolo caso, una attenzione sempre accurata ai segni, per lo più molto sottili, della psicopatologia addotta e alla loro interpretazione da parte dei periti.

La difficoltà della materia non viene dal fatto che il grave difetto di discrezione di giudizio come capo di nullità è stato soltanto recentemente scoperto e, perciò, al riguardo di questo capo, la Chiesa manca sia di una dottrina sviluppata sia della prassi giurisprudenziale. Come si può facilmente immaginare, dato il fatto che la sofferenza umana di psicopatologia, o per la mancanza dello sviluppo psicologico dovuto o per la regressione, temporanea o cronica, dallo sviluppo psicologico una volta raggiunto, è

1. Ponencia presentada el 11 de septiembre de 1990 al XV Curso de Actualización en Derecho Canónico celebrado en Pamplona.

esistita dal tempo della caduta d'Adamo, la Chiesa ha dovuto affrontare dall'inizio la fattispecie del matrimonio celebrato da persone di cui una o ambedue al momento del consenso costitutivo del matrimonio soffrivano di una psicopatologia grave.

Leggiamo nel *Decreto di Graziano* un testo tratto dal Diritto Romano ma attribuito a Papa Fabiano nel secolo terzo: «Nè l'alienato nè l'alienata possono contrarre il matrimonio, ma se il matrimonio sarà stato già contratto, non devono essere separati»². Nel secolo decimoterzo, San Raimondo de Peñafort scriveva nel suo *Summa de matrimonio*: «Similmente, se una persona alienata o affetta da turbe psichiche dicesse le parole [addatte per contrarre matrimonio], non contrae, perchè non può consentire con lo spirito»³.

Come questi testi dimostrano, attraverso i secoli cristiani, la Chiesa nella sua dottrina e nella sua disciplina ha risposto alla fattispecie molto difficile di un apparente consenso matrimoniale viziato da una grave psicopatologia. E' certamente vero che la scienza psicologica, e specialmente l'arte psichiatrica, hanno fatto grandi progressi in questo secolo, ma ciò non significa che la Chiesa non ha enunciato già da secoli la dottrina e sviluppata la giurisprudenza per interpretare questi grandi progressi scientifici e medici.

La difficoltà con questo capo di nullità invece viene oggi dalla distanza, se non dalla disattenzione, di questa dottrina e della corrispondente disciplina nelle loro radici. Proprio di questa difficoltà e dei suoi gravissimi risultati per il matrimonio nella Chiesa il Santo Padre ha parlato nella sua solita allocuzione annuale ai giudici Rotali il 6 febbraio 1987.

Di conseguenza, la trattazione delle cause di nullità di matrimonio per limitazioni psichiche o psichiatriche esige, da una parte, l'aiuto di esperti in tali discipline, i quali valutino, secondo la propria competenza, la natura ed il grado dei processi psichici che riguardano il consenso matrimoniale e la capacità della persona ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio; dall'altra non dispensa il giudice ecclesiastico, nell'uso delle perizie, dal dovere di non

2. «Neque furiosus, neque furiosa matrimonium contrahere possunt; sed si contractum fuerit, non separentur». c. 26. C. XXXII, q. 7.

3. «Similiter, si furiosus vel insanus dicat illa verba [ad matrimonium contrahendum apta], non contrahit, quia animo consentire non potest». Raimundus de Pennaforte, *Summa de matrimonio*, Universa Bibliotheca Iuris, Vol. I, Tom. C, ed. Xaverio Ochoa e Aloisio Diez (Roma: Commentarium pro Religiosis, 1978), tit. 2, n. 7.

lasciarsi suggestionare da concetti antropologici inaccettabili, finendo per essere coinvolto in fraintendimenti circa la verità dei fatti e dei significati⁴.

E' necessario allora per il giudice ecclesiastico e i suoi collaboratori nel tribunale ecclesiastico di saper bene il fondamento dottrinale della disciplina ecclesiastica nell'istruzione e nel giudizio delle cause matrimoniali introdotte sotto il capo di nullità per grave difetto di discrezione di giudizio. Altrimenti la Chiesa rischia, come bene enuncia il Santo Padre, equivoci sui fatti stessi di un matrimonio e sulla loro giusta interpretazione. Tali equivoci porterebbero danni gravissimi non soltanto agli stessi sposi ma anche a tutta la Chiesa che nella sua realtà più fondamentale si incarna nella famiglia per il matrimonio.

La scopo di questo discorso è proprio di vedere il fondamento dottrinale di questo capo di nullità attraverso una presentazione accurata della legge attuale e della dottrina canonica classica che sta alla base della medesima legge.

La legge attuale

La legge attuale in materia si trova nei primi due numeri del can. 1095: «Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1° coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2° coloro che soffrono il grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente; ...»⁵. Prima di fare un'esegesi accurata del testo della legge, si deve notare due cose: prima, il rapporto tra il numero primo ed il numero secondo del can. 1095; e, secondo, il rapporto tra questi primi due numeri del can. 1095 ed il numero terzo dello stesso canone.

Il rapporto tra il numero primo ed il numero secondo del can. 1095 è uno dei gradi di gravità dello stesso difetto di discrezione di giudizio. Nella dottrina canonica classica i termini, uso di ragione e discrezione di

4. IOANNES PAULUS Pp. II, «Allocutiones: I, Ad Rotae romanae auditores coram admissos (Die 5 m. Februarii a. 1987)», AAS, 70 (1987), 1454, n. 2b.

5. «Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1° qui sufficienti rationis usu carent; 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; ...» CIC/1983, can. 1095, 1°-2°.

giudizio, sono sinonimi che descrivono lo sviluppo personale psicologico o spirituale nella capacità di fare giudizi pratici. Però, nella stessa dottrina, specialmente per l'influsso della teologia morale e la corrispondente catechesi, la frase, «uso sufficiente di ragione», ha acquistato un senso proprio, cioè, lo stadio di sviluppo o l'età a cui la persona diventa responsabile per le sue azioni o, come si suol chiamarla, l'età di ragione.

Il Codice attuale adopera la frase secondo questo senso proprio, e così il numero primo del can. 1095 significa il grado più basso possibile nello sviluppo dell'uso di ragione o della discrezione di giudizio, il grado verificato nella persona che non è responsabile affatto delle sue azioni, per esempio, la persona che sta nello stadio finale della psicosi epilettica o la persona che sta pienamente ubriaca o drogata⁶. La discussione del comitato sul matrimonio della Commissione Pontificia per la Revisione del Codice di Diritto Canonico conferma questa interpretazione.

Il canone su questa materia nello Schema di 1975 recita così: «Can. 296 (nuovo). Sono incapaci di contrarre matrimonio: 1) coloro che sono così affetti da una malattia mentale o serio disturbo della mente che, come mancanti dell'uso di ragione, non possano produrre il consenso matrimoniale; 2) coloro che soffrono del serio difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente»⁷. Quando la redazione di questo nuovo canone è stata discussa dal comitato, uno dei membri suggerì la soppressione delle parole, «come mancanti dell'uso di ragione», ma un consultore rispose che queste parole sono necessarie nel canone perchè indicano la differenza tra il difetto trattato dal numero primo e quello trattato dal numero secondo, cioè, queste parole indicano una diversità dei gradi del medesimo difetto⁸.

Del rapporto tra il primo e il secondo numero del nuovo canone ha scritto Monsignor Antoni Stankiewicz, giudice della Rota Romana, in 1980.

6. Cfr. coram Egan, die 2 aprilis 1981, in *Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, Decisiones seu Sententiae*, vol. 73 (1987), pp. 210-217.

7. «Can. 296 (novus). Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1) qui mentis morbo aut gravi perturbatione animi ita afficiuntur ut matrimoniales [sic] consensum, utpote rationis usu carentes, elicere nequeant; 2) qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda». *Communicationes*, 9 (1977), 369.

8. Cfr. *Communicationes*, 9 (1977), 370.

E proprio riguardo a questo canone [can. 296, nn. 1^a-2^a dello Schema di 1975], che *canonizza* il trapasso dal criterio dell'*usus rationis* alla *maior discretio iudicii proportionata* agli obblighi matrimoniali, sia lecito osservare che il citato n. 2 assorbe il criterio dell'*usus rationis*, indicato nel n. 1, in quanto il *simplex usus rationis* è necessario, ma non sufficiente al consenso matrimoniale. Il criterio dell'*usus rationis* è insito nel criterio della '*discretio iudicii matrimonio proportionata*' come il suo minimo elemento essenziale. Ed infatti la giurisprudenza rotale esamina anche i casi di malattie più gravi, come le psicosi, sotto l'aspetto del *defectus discretionis iudicii*, non riferendosi quindi al *simplex usus rationis*⁹.

Questa interpretazione spiega anche perchè nel numero primo del canone nel Codice attuale non si è fatta menzione dei diritti e doveri a cui l'uso di ragione deve adeguarsi. La spiegazione è semplice: la mancanza dell'uso sufficiente di ragione significa che l'uso di ragione o la discrezione di giudizio sviluppata nella persona non è adeguata a nessuna azione responsabile e perciò non necessita nessuna ulteriore qualifica¹⁰.

Il rapporto tra i primi due numeri ed il numero terzo del can. 1095 invece non è uno dei diversi gradi dello stesso difetto ma veramente di diversi gravi difetti o di diverse incapacità a contrarre matrimonio. I primi due numeri del canone corrispondono alla fattispecie della persona così affetta da una psicopatologia che non può fare l'atto stesso di consenso. Il numero terzo invece corrisponde alla fattispecie della persona così affetta da una psicopatologia che, nonostante che egli possa o non possa produrre l'atto di consenso matrimoniale, di fatto non può assumere gli obblighi essenziali matrimoniali. Nella prima fattispecie si tratta di un vero difetto di consenso; nella seconda fattispecie si tratta di un difetto dell'oggetto di consenso, similmente alla fattispecie di impotenza copulativa. Così Monsignor Mario Pompedda, giudice Rotale, in un suo commentario sul diritto matrimoniale nel Codice di 1983 ha spiegato il rapporto tra il primi due numeri e il terzo numero del can. 1095.

In realtà, il can. 1095, stabilendo una triplice incapacità di contrarre matrimonio, nelle prime due fattispecie (nn. 1^a e 2^a) riguarda direttamente il *soggetto* in quanto produttivo di un atto psicologico inadeguato, e nella terza (n. 3^a) ancora formalmente il soggetto ma posto in relazione con l'*oggetto* cui egli

9. ANTONIO STANKIEWICZ, *L'incapacità psichica nel matrimonio: Terminologia, Criteri*, «Ephemerides Iuris Canonici», 36 (1980), 256.

10. Cfr. *Communicationes*, 3 (1971), 77.

è impari, in quanto il suo conato di consentire cade su materia sottratta alle sue forze, di cui egli, cioè, per cause psichiche non è in grado di porre¹¹.

Si deve notare qui che la redazione stessa del canone crea una confusione riguardo al rapporto tra il numero terzo ed i primi due numeri del canone. Essendo enumerati come sono nel canone sembrano avere lo stesso rapporto fra di loro, ma, come si è appena dimostrato, non è di fatto così.

Si può dire che il rapporto comune tra i tre munerì viene dalla fonte o causa comune che sta alla base delle incapacità descritte in questi numeri, o, in altre parole, che i tre numeri vanno insieme perchè le due incapacità, di cui trattano, risultano dalla stessa fattispecie, cioè, una grave psicopatologia. E questo è vero, ma non risolve la difficoltà della stesura del canone. Sì, tutti i tre numeri hanno questo rapporto in comune, ma fra di loro ci vuole ancora la distinzione del numero uno e del numero due come un capo di nullità distinto dal numero tre che è un altro capo di nullità o specie di incapacità. Ciò detto, si deve notare in più che è contro la purezza metodologica canonica utilizzare un criterio psicologico come principio redazionale di un tale testo legale.

Infatti, nella redazione della legge in questa materia il numero terzo dell'attuale canone rimaneva un canone distinto dai primi due numeri fino alla ultima redazione¹². Però, l'ultimo schema, quello presentato al Santo Padre, per la prima volta, univa le tre fattispecie in un canone e così il canone è rimasto nel Codice promulgato¹³.

Adesso si può procedere all'esegesi del can. 1095, 2°, inteso che can. 1095, 1° è compreso dentro del numero secondo. Prima di tutto, il canone dice: «Sono incapaci a contrarre matrimonio». Queste prime parole del

11. MARIO F. POMPEDDA, *Incapacità di natura psichica*, in *Il Codice del Vaticano II: Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento* (Bologna: Edizioni Dehoniane, 1985), p. 134.

12. Cfr. *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1980), cann. 1048, 1° e 2°; e can. 1049.

13. Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Codex Iuris Canonici: Schema novissimum post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque SUMMO PONTIFICI praesentatum* (E Civitate Vaticana, 25 martii 1982), can. 1095.

canone indicano la sua natura distinta nella presentazione complessiva del diritto matrimoniale della Chiesa, perchè questo canone descrive il più fondamentale requisito per un valido consenso matrimoniale, un requisito che, se non è verificato, rende senza significato tutti gli altri requisiti. Il can. 1095 descrive la capacità minima di prestare il consenso matrimoniale, non un requisito stabilito dalla legge positiva che rende una persona abile (*habilis*) a dare il consenso (cfr. *CIC/1983*, cann. 1083-1094), ma un requisito stabilito dalla natura stessa del consenso matrimoniale che rende una persona capace (*capax*) a dare il consenso (cfr. cann. 1095-1107).

Questo canone, infatti, descrive il primo requisito di tutti i requisiti per la capacità (*capacitas*) di prestare il consenso matrimoniale. Mentre gli altri canoni che trattano la capacità di prestare consenso matrimoniale descrivono requisiti della scienza giusta circa la natura del matrimonio e circa la persona con cui uno si sposa; dell'intenzione di sposarsi secondo la verità del matrimonio; della libertà da coazione nell'atto di consentire, eccetera, il can. 1095 invece descrive la misura della forza spirituale personale requisita per dare il consenso matrimoniale.

Per le parole, «forza spirituale personale», si intende la capacità che viene dallo spirito dell'uomo, dalla sua natura spirituale che tradizionalmente è descritta per i due aspetti della sua attività, cioè, l'intelletto e la volontà. Il vigore spirituale della persona, il vigore congiunto dell'intelletto e della volontà, rende la persona capace dei giudizi pratici che si traducono in azione, come, per esempio, l'azione di sposarsi. Nel caso dello sposarsi, il vigore spirituale della persona la rende capace di intendere e scegliere la realtà che è il matrimonio identificato nella persona dello sposo. Tutto questo è detto per sottolineare che l'interpretazione del can. 1095 assolutamente non può prescindere dal significato fondamentale dell'atto di consenso matrimoniale, cioè, dalla comprensione della natura spirituale dell'uomo per la quale egli è capace di sposarsi.

E' anche da notare riguardo a queste prime parole del canone che la legge non parla della capacità di prestare il consenso matrimoniale nei termini della pienezza del vigore spirituale della persona umana che può entrare nell'atto individuale di sposarsi, ma invece nei termini del minimo requisito del medesimo vigore spirituale perchè si realizzi il consenso matrimoniale. Le parole, «sono incapaci», indicano lo scopo molto modesto del canone, cioè, la descrizione della minima o essenziale capacità

requisita per il consenso matrimoniale. Il Santo Padre nella già menzionata allocuzione alla Rota Romana in 1987 ha sottolineato questa interpretazione del canone.

Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la *incapacità*, e non già la *difficoltà* a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che sopprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia, infine, per deficienze di ordine morale. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente¹⁴.

Il Papa ha ancora accennato allo stesso principio nella sua allocuzione alla Rota Romana l'anno seguente o 1988¹⁵.

Il canone continua nel numero secondo con queste parole: «coloro che soffrono un grave difetto di discrezione di giudizio». La parola qualificante, «grave», indica, come è appena stato illustrato, che il Legislatore non sta descrivendo qualsiasi difetto di discrezione di giudizio, in genere, ma invece il grado minimo di discrezione di giudizio requisito o essenziale per produrre l'atto del consenso matrimoniale.

La parola, «soffrono», è adoperato esattamente in questo contesto, perchè un tale grave difetto di discrezione di giudizio ha come sua causa una patologia del soggetto che pone l'atto di consenso, cioè, la persona soffre o per un'assenza di sviluppo psicologico o per una regressione dallo sviluppo psicologico una volta raggiunto, questa ultima sia temporanea sia duratura. In altre parole, la persona manca di quella discrezione di giudizio che deve verificarsi ad un certo stadio dello sviluppo umano.

Finalmente, il minimo grado di discrezione di giudizio è specificato con le parole, «circa i diritti e doveri essenziali matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente». Quali sono questi diritti e doveri essenziali del matrimonio? Sono gli elementi distinti del rapporto matrimoniale, cioè, gli

14. IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutiones: I, Ad Rotae romanae auditores coram admissos* (Die 5 m. Februarii a. 1987), AAS, 79 (1987), 1457, n. 7.

15. Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutiones: XII, Ad Romanae Rotae Auditores simul cum officialibus et advocatis coram admissos, anno forensi ineunte*, AAS, 80 (1988), 1181, n. 5.

elementi che definiscono l'essenza del matrimonio dentro il campo di tutti i rapporti umani.

Il Codice attuale presenta questi diritti e doveri all'inizio stesso del Titolo Settimo, «Il Matrimonio», del Libro Quarto. Nel can. 1055, § 1, il Codice afferma: «Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento»¹⁶. Il rapporto matrimoniale, allora, è definito dai seguenti diritti e doveri correlativi: il diritto e il dovere di fedeltà (tutta la vita vista intensivamente); il diritto e il dovere di permanenza (tutta la vita vista estensivamente); ed il diritto e dovere di procreatività o fecondità, cioè, la generazione ed educazione della prole. Sono questi tre diritti e doveri correlativi che delimitano il rapporto matrimoniale nel campo di tutti i possibili rapporti umani.

Il can. 1056 rende ancora più chiaro il significato delle parole, «la comunità di tutta la vita», specificando le proprietà essenziali del rapporto matrimoniale: unità e indissolubilità, o, in altre parole, tutta la vita sia nella sua intensità sia nella sua estensione: «Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento»¹⁷. L'unità definisce «la comunità di tutta la vita» nella sua intensità, cioè, il dono della propria vita ad un altro senza alcuna condizione, riserva o restrizione. L'indissolubilità definisce «la comunità di tutta la vita» nella sua estensione, cioè, il dono della propria vita ad un altro tanto duraturo quanto dura la propria vita.

Secondo quanto verificato con l'esegesi del can. 1055, si deve aggiungere una terza proprietà essenziale che è la procreatività o fecondità¹⁸. Questa terza proprietà essenziale in nessun modo contraddice la

16. «Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consórtium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est». CIC/1983, can. 1055, § 1.

17. «Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem». CIC/1983, can. 1056.

18. Cfr. CORMAC BURKE, *Il «bonum coniugum» e il «bonum prolis»: Fini o proprietà del matrimonio?*, «Apollinaris», 62 (1990), 566-570.

dottrina o la disciplina canonica riguardo alla sterilità in uno o ambedue gli sposi¹⁹. Invece conferma il senso profondo della procreatività o fecondità, cioè che anche il rapporto tra gli sposi che il Signore non benedice con figli propri naturali, ha in se stesso, per la sua natura, il dovere di favorire, proteggere ed aiutare la vita umana in ogni suo momento di sviluppo dal concepimento fino alla morte. Il focolare che si forma per l'unione coniugale dell'uomo e della donna è il luogo privilegiato per accogliere e nutrire la vita umana, secondo il disegno di Dio. Per questa ragione, anche se non concepiscono mai un figlio proprio, l'uomo e la donna per consenso matrimoniale danno il diritto di procreatività e fecondità e ricevono il dovere di procreatività e fecondità.

Infine, si deve notare che, rispetto ai fini matrimoniali, lo scambio reciproco del consenso, il dare e l'accettare dei tre diritti e doveri correlativi costituisce il bene degli sposi e della loro prole; gli sposi si indirizzano verso questi beni che costituiscono la loro via alla salvezza. La presenza o assenza di altri elementi o proprietà nel rapporto matrimoniale influirà sulla qualità del rapporto ma non aumenterà o diminuirà la sua essenza: la comunità di un uomo e di una donna in un amore fedele, permanente e procreativo. Perciò, sono questi tre diritti e doveri correlativi che formano la misura della discrezione di giudizio necessaria a dare il consenso matrimoniale.

La dottrina canonica classica

La discrezione di giudizio come termine canonico viene assunta dalla psicologia metafisica e dall'antropologia teologica. San Tommaso d'Aquino in modo classico e consistente ha presentato la dottrina filosofica e teologica sulla discrezione di giudizio.

Il Dottore Angelico ha adoperato più il termine «uso di ragione» che il termine «discrezione di giudizio» in modo tale che alcuni lettori dei suoi

19. Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, «Adhortatio apostolica ad Episcopos et christifideles totius Ecclesiae Catholicae: De familiae christianae muneribus in mundo huius temporis, *Familiaris consortio* (Die 22 m. novembris a. 1981)», AAS, 74 (1982), 96-97, n. 14; Congregatio pro Doctrina Fidei, «Instructio de observantia erga vitam humanam nascentem deque procreationis dignitate tuenda, *Donum vitae* (Die 22 m. februarii a. 1987)», AAS, 80 (1988), 96-97, n. 8; e can. 1084, § 3.

testi affermano una distinzione di significato tra questi due termini, dicendo che il termine «usu di ragione» si riferisce ad uno stadio statico nello sviluppo dell'uomo, che è delimitato dalla capacità di commettere un peccato mortale. Però, San Tommaso stesso nella sua presentazione sull'evoluzione dell'uso di ragione nell'uomo descrive il rin vigorimento progressivo o dinamico della capacità dell'intelletto e della volontà nel fare giudizi pratici. In altri testi San Tommaso chiama questa capacità «discrezione di giudizio». Infatti il Dottore Angelico non ha mai descritto in termini statici nè l'uso di ragione nè la discrezione di giudizio²⁰.

Secondo lo stadio di questo suo sviluppo, la persona è capace di produrre diversi giudizi pratici. Il giudizio pratico richiede l'unità dell'intelletto e della volontà affinché queste facoltà siano adeguate alla cosa pratica giudicata. San Tommaso adopera le frasi, «volontà deliberata» e «intelletto appetitivo», a descrivere l'azione unitaria dello spirito dell'uomo nel giudizio pratico. Così scrive il Dottore Angelico.

L'uomo, però, differisce dalle altre creature irrazionali in questo: che è padrone dei suoi atti. Per cui, solo quelle azioni di cui l'uomo è padrone si chiamano propriamente umane. E l'uomo è padrone dei propri atti attraverso la ragione e la volontà: per cui si dice che anche il libero arbitrio è una facoltà *della volontà e della ragione*. Pertanto, sono dette propriamente umane quelle azioni che procedono dalla volontà deliberata²¹.

Il giudizio pratico può realizzarsi su due livelli. Al primo livello, che si chiama semplicemente pratico o pratico-speculativo, l'intelletto offre alla volontà un imperativo generale, al quale la volontà consente, per esempio, è bene sposarsi. Ma da questo giudizio non segue un'azione immediata. Al secondo livello, l'intelletto offre un imperativo ben specifico alla volontà in maniera che ne segue un'azione, cioè, l'azione è prodotta nel momento del giudizio, per esempio, io ti sposo²². Il consenso matrimoniale allora è un giudizio pratico al secondo livello, che si chiama pratico-pratico.

20. Cfr. *Supplem. IIIae*, q. 43, a. 2.

21. «Differt autem homo ab aliis irrationalibus creaturis in hoc, quod est suorum actuum dominus. Unde illae solae actiones vocantur proprie humanae, quarum homo est dominus. Est autem homo suorum actuum per rationem et voluntatem: unde et liberum arbitrium esse dicitur facultas *voluntatis et rationis*. Illae ergo actiones proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt». *ST Ia-IIae*, q. 1, a. 1. Cfr. *ST Ia-IIae*, q. 14, a. 1, ad 1.

22. *ST Ia-IIae*, q. 17, a. 1.

Tenendo conto dei due livelli del giudizio pratico, chiaramente una persona può essere capace del giudizio pratico-speculativo che è bene sposarsi, ma allo stesso tempo rimanere incapace a produrre il giudizio pratico-pratico del consenso per il quale il matrimonio è contratto con un altro. Perché la persona non può produrre il consenso matrimoniale? Come si è già visto, la persona è incapace per ragione di una patologia che in modo grave interessa lo spirito, l'intelletto e la volontà della persona, che produce il giudizio pratico-pratico. In questa fattispecie l'intelletto e la volontà non sono in grado di produrre un giudizio pratico-pratico minimamente adeguato alla realtà del matrimonio.

La discrezione di giudizio, perciò, descrive lo sviluppo delle facoltà spirituali nell'uomo che, in uno stesso momento, intende per la facoltà intellettuale e effettivamente vuole o sceglie per la facoltà volitiva. Nella fattispecie del consenso matrimoniale, la persona, in uno stesso momento, intende l'unione dell'uomo e della donna, perpetua e fedele e procreativa, ed effettivamente vuole o sceglie questa unione nella persona dello sposo. In altre parole, la persona intende e sceglie nella persona dello sposo la realtà dell'unione sessuale, simbolo dell'amore coniugale, per la quale i due «saranno una sola carne»²³, unione che, per definizione, è esclusiva o fedele, permanente o indissolubile, e procreativa o feconda. Lo sviluppo che porta la persona a questo momento è cominciato già all'inizio della vita e progredisce molto nell'età della adolescenza. Infatti, lo sviluppo della capacità di fare il giudizio pratico, per quanto concerne consenso matrimoniale, subisce una crisi nell'età della adolescenza. Dall'esito di questa crisi dipende per lo più la capacità dell'uomo a produrre il consenso matrimoniale²⁴.

Per entrare più profondamente nel discorso dottrinale un aiuto del tutto prezioso è offerto dallo studio della vocazione cristiana, vista nella prospettiva della psicologia. Questo studio psicologico della vocazione cristiana tiene conto anche dell'elemento subconscio nella persona, non come determinante della persona e dei suoi giudizi e delle sue azioni, ma

23. Cfr. Gn 1, 24; Mt 19, 5; Mc 10, 7; ed Eph 5, 31.

24. Cfr. PIERO ANTONIO BONNET, *L'essenza del matrimonio canonico: Contributo allo studio dell'amore coniugale: I, Il momento costitutivo del matrimonio* (Padova: CEDAM, 1976), pp. 276-281.

come un elemento che influisce in gradi diversi sulla libertà della persona, anche nel produrre giudizi ed azioni²⁵.

Lo studio ha per scopo di individuare gli elementi della struttura psicologica dell'uomo che sono transculturali e transtemporali e che incidono nell'elezione di uno stato di vita. La struttura psicologica dell'uomo è presentata in una maniera che è del tutto consona con la antropologia teologica. In questa prospettiva, la struttura psicologica dell'uomo si profila come un più o meno armonioso rapporto tra quello che la persona desidera essere e quello che la Chiesa la chiama d'essere, il suo Io-ideale, da una parte, e, dall'altra parte, quello che la persona di fatto è, il suo Io-attuale, che può essere sia manifesto che latente.

I contenuti della struttura sono: primo, i valori finali e strumentali; secondo, gli atteggiamenti o tendenze ad rispondere in una certa maniera (questi hanno origine nello spirito della persona stessa); e, terzo, i bisogni o tendenze ad agire in un certo modo (questi hanno origine nell'organismo della persona stessa). Gli atteggiamenti derivano o dai valori o dai bisogni o da ambidue.

L'interazione di questi contenuti della struttura psicologica dell'uomo produce consistenza, se i contenuti della struttura psicologica sono in armonia con l'Io-ideale, cioè con quello che la persona desidera essere e quello che la Chiesa la chiama d'essere, oppure produce inconsistenza, se gli stessi contenuti sono in qualche modo in conflitto con l'Io-ideale della persona. La inconsistenza, se coinvolge l'Io-attuale latente, è più difficile da trattare perchè non è conscia alla persona. Infatti, la vita psicologica di ogni persona è marcata da certe inconsistenze. Però, è la qualità della inconsistenza e la sua centralità per la decisione vocazionale che determina l'effetto dell'inconsistenza sulla decisione vocazionale, per esempio, sul consenso matrimoniale.

Per autotrascendenza, realizzata per cooperazione con la grazia di Dio, la persona affronta le inconsistenze nella sua vita psicologica per realizzare sempre più consistenza. Questa autotrascendenza è nient'altro che la vita evangelica di accettare la croce di Cristo e di seguire Cristo nella via della sua Passione e Morte che conduce alla Risurrezione

25. Cfr. LUIGI M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana*, Vol. 1: Basi interdisciplinari (Casale Monferrato: Edizioni Piemme, 1985), pp. 84-161.

eterna²⁶. E la persona è chiamata ogni giorno di nuovo a riprendere la strada di lotta contro la sua inconsistenza, la strada di cooperazione con la grazia di Dio che permette alla persona quello che da se stessa non può mai sperare o conseguire.

Secondo il grado di autotrascendenza realizzata nella vita della persona si possono individuare tre dimensioni dialettiche della personalità: la prima dimensione è costituita dai valori dell'Io-ideale consapevolmente desiderato ed articolato; la seconda dimensione è costituita dalla somma delle consistenze ed inconsistenze verificate nel rapporto dell'Io-ideale con l'Io attuale. Queste prime due dimensioni sono verificate in ogni vita umana. La terza dimensione invece è verificata nella vita psicologica di certe persone ed è costituita dalla psicopatologia. E' in questa terza dimensione che si verifica la possibilità di una psicopatologia che influisce nelle facoltà di intendere e di volere così che l'atto di consenso matrimoniale non si produce.

L'individuazione delle tre dimensioni dialettiche della vita psicologica nella persona porta un aiuto di grande valore al giudice ecclesiastico²⁷. Attraverso questo schema egli può prestare attenzione accurata ai segni della psicopatologia addotta nelle cause e alla loro interpretazione dalla parte dei periti. In simili termini, il Santo Padre, Papa Giovanni Paolo II, nella sua allocuzione ai giudici Rotali in 1988 ha insistito nella giusta interpretazione dei segni della psicopatologia addotta.

Si dovranno altresì prendere in considerazione tutte le ipotesi di spiegazione del fallimento del matrimonio, di cui si chiede la dichiarazione di nullità, e non solo quella derivante dalla psicopatologia. Se si fa solo un'analisi descrittiva dei diversi comportamenti, senza cercarne la spiegazione dinamica e senza impegnarsi in una valutazione globale degli elementi che completano la personalità del soggetto, l'analisi peritale risulta già determinata ad una sola conclusione: non è infatti difficile cogliere nei contraenti aspetti infantili e conflittuali che, in una simile impostazione diventano inevitabilmente la «prova» della loro anormalità, mentre forse si tratta di persone sostanzialmente normali,

26. Cfr. Lc 14, 27.

27. Cfr. GIUSEPPE VERSALDI, *Momentum et consecraria allocutionis Ioannis Pauli II ad auditores Romanae Rotae diei 5 februarii 1987*, «Periodica de re morali, canonica, liturgica», 77 (1988), 109-148; ed *Animadversiones quaedam relate ad Allocutionem Ioannis Pauli II ad Romanam Rotam diei 25 ianuarii 1988*, «Periodica de re morali, canonica, liturgica», 78 (1989), 243-260.

ma con difficoltà che potevano essere superate, se non vi fosse stato il rifiuto della lotta e del sacrificio²⁸.

Lo studio della vocazione cristiana richiede una presentazione ancora molto più profonda, che i limiti del presente discorso non permettono. Ma, da quanto detto, si può già vedere come la psicologia della vocazione cristiana provvede al giudice ecclesiastico uno strumento indispensabile per capire rettamente l'influsso della psicopatologia nel consenso matrimoniale senza, in alcun modo, perdersi in equivoci che compromettono la tutela dovuta alla grazia divina del Sacramento di Matrimonio.

Conclusione

Il giudizio di nullità di matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio richiede uno studio serio dell'uomo nel profondo della sua natura spirituale, per la quale egli risponde alla vocazione matrimoniale. Non può rimanere fuori della sana dottrina antropologica della Chiesa il lavoro del giudice ed i suoi collaboratori nell'istruzione e giudizio di cause di nullità di matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio, il capo che si riferisce alla capacità più fondamentale nell'uomo a produrre la decisione vocazionale. La tutela del Sacramento di Matrimonio, dono di grazia divina agli sposi e alla Chiesa intera, non consente a nessuno di fare di meno, ma invece ispira a tutti quelli che lavorano nei tribunali della Chiesa una più profonda ed integrata conoscenza ed applicazione della dottrina salvifica della Chiesa. Con pensieri simili il Santo Padre ha concluso la sua allocuzione ai giudici Rotali in 1987.

L'arduo compito del giudice -di trattare con serietà cause difficili, come quelle concernenti le incapacità psichiche al matrimonio, avendo sempre presente la natura umana, la vocazione dell'uomo, e, in connessione con ciò, la giusta concezione del matrimonio- è certamente un ministero di verità e di carità nella Chiesa e per la Chiesa. E' ministero di verità, in quanto viene salvata la genuinità del concetto cristiano del matrimonio, anche in mezzo a culture o a mode che tendono ad oscurarlo. E' ministero di carità verso la comunità ecclesiale, che viene preservata dallo scandolo di vedere in pratica distrutto il

28. IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutiones: XII, Ad Romanae Rotae Auditores simul cum officialibus et advocatis coram admissos, anno forensi ineunte (Die 25 m. Ianuarii a. 1988)*, AAS, 80 (1988), 1183, n. 8a.

valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica dei contraenti. E' servizio di carità anche verso le parti, alle quali, per amore della verità, si deve negare la dichiarazione di nullità, in quanto in questo modo sono almeno aiutate a non ingannarsi circa le vere cause del fallimento del loro matrimonio e sono preservate dal rischio probabile di ritrovarsi nelle medesime difficoltà in nuova unione, cercata come rimedio al primo fallimento, senza aver prima tentato tutti i mezzi per superare gli ostacoli sperimentati nel loro matrimonio valido. Ed è infine ministero di carità verso le altre istituzioni o organismi pastorali della Chiesa in quanto, rifiutando il Tribunale ecclesiastico di trasformarsi in una facile via per la soluzione dei matrimoni falliti e delle situazioni irregolari tra gli sposi, impedisce di fatto un impigritimento nella formazione dei giovani al matrimonio, condizione importante per accostarsi al sacramento, e stimola un aumento di impegno nell'uso dei mezzi per la pastorale post-matrimoniale, e per quella specifica dei casi difficili²⁹.

29. IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutiones: I, Ad Rotae romanae auditores coram admissos* (Die 5 m. februarii 1987), AAS, 78 (1987), pp. 1458-1459, n. 9.